



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE**

La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai Magistrati:

dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente
dott.ssa Maria Tulumello - Consigliere
dott.ssa Renata Fermanelli - Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile R.G. n. 150/2025

da

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), nato a Kupanskoe Pereslavsky District, Yaroslasky Region (ex URSS) il 24.6.1970, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alberto Maria Di Alberto del foro di Torino e Giuseppe Di Mauro del foro di Milano

contro

CP_1 (C.F.: *C.F._2*), nato a Poltava (ex URSS) il 14.10.1973, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Romano del foro di Lamezia Terme

e contro

Controparte_2 (P. IVA *P.IVA_1*)

contumace

Oggetto: impugnazione di lodi nazionali

In punto: impugnazione del lodo arbitrale pronunciato dall'Arbitro Avv. Paolo Toniolatti in data 27/12/2024

Causa decisa all'udienza del giorno 21.4.26 sulle seguenti

CONCLUSIONI

PARTE ZHURAVLEV:

“In via rescindente

- in ragione di tutti o parte dei motivi esposti in narrativa, dichiarare la nullità del Lodo, totale o parziale in ragione della ritenuta scindibilità o meno delle parti del Lodo stesso affette da vizi;

In via rescissoria

- decidere la controversia nel merito e, pertanto,

In via preliminare

- accertare e dichiarare l'inammissibilità di ognuna e tutte le domande avversarie;

In via principale

- rigettare ogni domanda formulata da controparte in quanto improcedibile, inammissibile e/o infondata, in fatto e in diritto;

In ogni caso

- con vittoria delle spese di lite e dei compensi professionali, oltre accessori di legge, relativi sia al procedimento arbitrale che al presente processo di impugnazione.

In via istruttoria:

Si insiste per l'ammissione alla prova diretta per testi sui capitoli di prova indicati nella prima memoria depositata nel giudizio arbitrale non ammessi, tutti preceduti da “vero che”:

1) Il Sig. CP_1 si occupava della progettazione e realizzazione della parte elettronica degli impianti di relining di tubi petroliferi?

2) Il Sig. CP_1 realizzava e saldava a mano i PLC da installare sugli impianti di relining di tubi petroliferi?

3) Il PLC da installare sugli impianti di relining di tubi petroliferi era know-how esclusivo del Sig. CP_1

4) Tutti gli impianti (di cui ai Contratti) ordinati da CP_3 a Contr erano basati sulla tecnologia e sulla componentistica elettronica realizzata dal Sig. CP_1

5) In esecuzione del Primo Contratto, Contr spediva a CP_3 l'impianto di relining di tubi petroliferi completo in ogni sua parte?

6) Il PLC, installato sull'impianto di relining di tubi consegnato a CP_3 in esecuzione del Primo Contratto, era know-how esclusivo del Sig. CP_1

7) Il PLC, installato sull'impianto di relining di tubi consegnato a CP_3 in esecuzione del Primo Contratto, era controllato esclusivamente dal Sig. CP_1

8) Il PLC, installato sull'impianto di relining di tubi consegnato a CP_3 in esecuzione del Primo Contratto, era controllato dal Sig. Parte_1 ?

11) Il non funzionamento del software realizzato dal sig. CP_1 rendeva l'impianto non conforme alle specifiche tecniche?

12) Il sig. CP_1 si rifiutava di risolvere il non funzionamento del software dell'impianto di cui al Primo Contratto?

14) Il sig. CP_1 si rifiutava di risolvere il non funzionamento del software dell'impianto di cui al Primo Contratto?

20) Il sig. CP_1 interrompeva ogni collaborazione con Contr nel mese di novembre 2020?

22) Nel mese di dicembre 2020, il sig. CP_1 dichiarava di lavorare in affari con il Sig. CP_4

[...]

indicando come testi sui capitoli di prova ivi articolati, il Sig. **Tes_1** residente in Altopiano della Vigolana (TN-38049), Via Maso Pradi n. 50.

Si insiste altresì per l'ammissione alla prova diretta per testi sui capitoli di prova indicati nella seconda memoria arbitrale, non ammessi, tutti preceduti da "vero che":

1) In data 23 ottobre 2020, durante la manutenzione dell'impianto **Contr** BND2180 (i.e., l'impianto consegnato da **Contr** a **CP_3** in esecuzione del Primo Contratto), il Sig. **CP_1** modificava il software che controllava l'Impianto?

2) La modifica del software da parte del Sig. **CP_1** avveniva da remoto?

3) Dopo la modifica del software apportata dal Sig. **CP_1** l' **Pt_2** ha cessato di funzionare?

4) Il non funzionamento dell'impianto denunciato da **CP_3** dipendeva da un non funzionamento del software realizzato dal sig. **CP_1**

5) In esito alle modifiche apportate dal Sig. **CP_1** chiamava il Sig. **CP_1** per chiedergli di ripristinare le modifiche effettuate, sostituendo il nuovo e non funzionante software dell'impianto con la versione precedente?

6) Il Sig. **CP_1** si rifiutava di risolvere il non funzionamento del software dell'impianto di cui al Primo Contratto?

indicando come teste sui capitoli di prova dal n. 1 al n. 6 (compresi), indicati nella seconda memoria arbitrale, il Sig. **Testimone_2**, referente di **CP_3** Trattandosi di soggetto residente in Russia, anche al fine di evitare che lo spostamento possa comportare per lo stesso teste un onere particolarmente gravoso, non solo in termini di spesa economica, si chiede di valutare l'opportunità di disporre l'assunzione della testimonianza in forma scritta.

Si insiste per l'ammissione dei seguenti documenti (già depositati in sede arbitrale):

1) atto costitutivo della società **CP_2** del 27 marzo 2017;

- 2) visura di CP_2
- 3) rappresentazione grafica dell'impianti per il relining di tubi petroliferi realizzati da CP_2
- 4) contratto di lavoro subordinato del 1° febbraio 2018 per l'assunzione del Sig. Tes_1
- 5) addendum n. 1 del 7 febbraio 2020 al primo contratto;
- 6) addendum n. 2 del 23 marzo 2020 al primo contratto;
- 7) fatture attestanti la spedizione dell'impianto di cui al Primo Contratto;
- 8) secondo contratto di fornitura del 15 settembre 2020;
- 9) terzo contratto di fornitura del 15 settembre 2020;
- 10) lettera del 26 ottobre 2020 inviata da Pt_3 a Contr e verbale di cessazione dell'utilizzo dell'impianto del 23 ottobre 2020;
- 11) lettera di riscontro del 27 ottobre 2023 inviata da Contr a CP_3 ;
- 12) verbale dell'ispezione tecnica del 2 novembre 2020;
- 13) reclamo presentato da CP_3 in data 11 novembre 2020;
- 14) fatture attestanti la spedizione del PLC CP_5 per aggirare il malfunzionamento;
- 15) comunicazione del 19 novembre 2020 inviata da Contr in riscontro al reclamo proposto da CP_3 in data 11 novembre 2020;
- 16) secondo reclamo presentato da CP_3 nei confronti di Contr in data 25 novembre 2020;
- 17) comunicazione del 4 dicembre 2020 inviata da Contr a CP_3 ;
- 18) accordo transattivo del 14 dicembre 2020;
- 19) lettera di diffida e messa in mora del 9 dicembre 2020 a firma dell'avv. CP_6 inviata al Sig. CP_1
- 20) email del 13 dicembre 2020 inviata dal sig. CP_1 al sig. Parte_1 e alla società Contr
- 21) comunicazione del 13 gennaio 2021 inviata da Contr a CP_3 ;
- 22) comunicazione del 20 gennaio 2021 inviata da CP_3 a Contr

- 23) accordo di risoluzione del Secondo contratto;
- 24) accordo di risoluzione del Terzo contratto;
- 25) lettera di convocazione dell'assemblea di *Contr*
- 26) lettera di convocazione dell'assemblea di *Contr*
- 27) lettera di convocazione dell'assemblea di *Contr*
- 28) rappresentazione grafica di raffronto;
- 29) file video comprovante il Sig. *CP_1* in fase di progettazione e realizzazione della parte elettronica dell'impianto di relining di tubi petroliferi di *Contr*
- 30) parere reso dagli avv.ti Stefano Ravelli e Marco Fedrizzi al liquidatore dott. *Per_1* in ordine all'individuazione della condotta di *Contr* nell'ambito del presente giudizio arbitrale;
- 31) e-mail del 22 ottobre 2020, con cui la *Contr* chiedeva al Sig. *CP_1* di consegnare quanto necessario per accedere al software dell'impianto consegnato a *CP_3* con il primo contratto;
- 32) e-mail del liquidatore di *Contr* dott. *Per_1* contenente le risultanze dell'assemblea dei soci di *Contr* del 19 febbraio 2024;
- 33) verbale di assemblea di *Contr* del 8 maggio 2024;
- 34) e-mail del 27 ottobre 2020, con cui il Dott. *Per_2* trasmetteva al Sig. *CP_1* tutta la documentazione relativa a *Contr* dal medesimo richiesta.”

PARTE MOROZOV:

“Voglia l'Ecc.ma Corte adita: a) dichiarare inammissibile e comunque infondato l'avversario atto di impugnazione del lodo arbitrale e quindi rigettarlo integralmente, con vittoria dei compensi e delle spese del presente giudizio; b) in via assolutamente subordinata, e salva impugnazione, per l'ipotesi di dichiarazione di nullità del lodo e di decisione nel merito della controversia, statuire in conformità al dispositivo del lodo impugnato ex adverso e comunque accertare la responsabilità ex art. 2476 c.c. di *Parte_1* nella stipula della transazione di data 14 dicembre 2020 sottoscritta tra *CP_2* e

CP_3 e condannare *Parte_1* a risarcire a *Controparte_2* i danni per l'effetto patiti, nella misura di € 350.000,00, o nell'altra misura ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma via via rivalutata dal 14 dicembre 2020 al saldo; con vittoria dei compensi e delle spese del giudizio arbitrale e del presente giudizio di impugnazione. In via istruttoria, si ribadisce la ferma opposizione all'avversaria richiesta di prova testimoniale, in quanto inammissibile ed irrilevante. In subordine, per la contestata ipotesi di ammissione della prova richiesta ex adverso, si ribadisce la richiesta di ammissione alla riprova e alla prova contraria sugli stessi capitoli articolati da controparte, con il teste *Testimone_3*, nato in Russia il 3/2/1997, residente in Trento Via IV Novembre 40, C.F. *CodiceFiscale_3*, da sentire con ausilio di interprete, essendo di lingua russa.”.

FATTO E DIRITTO

CP_1 in qualità di socio della società *CP_2* con domanda di arbitrato rituale notificata l'11.4.2023, conveniva in arbitrato *Parte_1*, al tempo amministratore unico della *Contr* chiedendo: l'accertamento della responsabilità ex art. 2476 c.c. del *Parte_1* per la stipulazione di una transazione e di due accordi di risoluzione e la sua condanna a risarcire € 2.065.000,00 in favore della società *CP_2* e/o € 1.032.500,00 direttamente in favore del *CP_1* quale socio; l'accertamento della responsabilità del *Parte_1* per aver sempre negato al socio *CP_1* la possibilità di conoscere la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e la sua condanna a risarcire i danni patiti alla società e/o al socio; l'accertamento della responsabilità del *Parte_1* per essere proprietario e amministratore della società *CP_7* concorrente della [...] *CP_* nonché per aver ceduto un marchio della *Contr* al prezzo di € 20.000,00, poi sottratto dal patrimonio della *Contr* e la sua condanna al risarcimento dei danni, da liquidare in via equitativa, in favore della società *CP_2* e/o direttamente in favore del *CP_1* quale socio.

Esponeva CP_1 di essere socio con partecipazione pari al 50% della società CP_2

Parte_4 .

In data 17.12.2019 la CP_2 aveva concluso con la società Parte_5 un contratto (di seguito “primo contratto”) con cui si era obbligata a fornire un impianto per relining di tubi petroliferi dietro corrispettivo di € 857.500,00. Nel 2020 aveva stipulato con la CP_3 altri due contratti (di seguito “secondo contratto” e “terzo contratto”) aventi ad oggetto impianti e ulteriori prodotti. Il socio CP_1 avendo qualifica di ingegnere, aveva realizzato gli impianti oggetto dei contratti.

Riferiva quindi che l’amministratore unico della Contr Parte_1, senza avvisare il socio né l’assemblea, aveva concluso con CP_3 una transazione dd. 14.12.2020, in forza della quale, in ragione di asseriti vizi dell’impianto fornito, veniva risolto il primo contratto, l’impianto restava nella proprietà di CP_3 e Contr si obbligava a risarcire € 350.000,00. Nel gennaio 2021 aveva altresì stipulato due accordi di risoluzione del secondo e terzo contratto, che prevedevano la restituzione a CP_3 dei corrispettivi ricevuti, pari a € 857.500,00 ciascuno.

Infine rappresentava che alla fine del 2020 Parte_1 aveva costituito una nuova società, CP_7 [...] la quale aveva sottoscritto con la Parte_5 contratti sostanzialmente uguali a quelli intercorsi con la Contr

Per tali ragioni, CP_1 chiedeva l’accertamento della responsabilità di Parte_1 per avere, anche in conflitto di interessi, stipulato la transazione e gli accordi di risoluzione. Domandava altresì la condanna al risarcimento dei danni, quantificati: per Contr in € 2.065.000,00 (pari al risarcimento del danno oggetto di transazione e ai corrispettivi restituiti in forza dei due accordi di risoluzione), oltre rivalutazione e interessi; a proprio favore, in misura pari al 50% di tale importo.

Domandava l’accertamento della responsabilità dell’amministratore per aver negato al socio la possibilità di conoscere la situazione economica e finanziaria della CP_2 e la sua conseguente

condanna al risarcimento dei danni in favore della società e/o direttamente del socio **CP_1** nella misura del 50%.

Contestava al **Parte_1** di aver agito in conflitto di interessi, posto che la società **CP_7** di cui era socio e amministratore, realizzava prodotti simili a quelli di **Contr** e operava presso il medesimo stabilimento, e chiedeva il risarcimento dei danni subiti, da liquidarsi in via equitativa.

Domandava infine l'accertamento della responsabilità dell'amministratore per aver ceduto il marchio "InoxInside by DCS" e per aver poi sottratto tale somma dal patrimonio di **Contr** con condanna della controparte ai danni cagionati, pari a € 20.000,00, prezzo del marchio.

Parte_1 resisteva, chiedendo il rigetto delle domande di controparte.

Rappresentava che nell'ottobre 2020 l'impianto fornito alla **Parte_5** oggetto del primo contratto, aveva manifestato un malfunzionamento riconducibile al software che era stato realizzato proprio dal **CP_1**. All'esito di un'ispezione tecnica tale difetto era risultato non eliminabile, anche per effetto del rifiuto della controparte di risolverlo.

Parte_5 aveva quindi comunicato di voler risolvere unilateralmente il primo contratto e l'amministratore della **CP_2** aveva dovuto concludere la transazione.

Inoltre, stante la necessità di riparare il software, aveva chiesto alla **CP_3** di prorogare i termini di consegna degli impianti oggetto del secondo e terzo contratto: a fronte rifiuto della controparte, era stato costretto a risolvere anche detti negozi.

Negava pertanto qualsivoglia responsabilità per la stipulazione degli accordi contestati.

Contestava inoltre l'addebito di mancata ostensione della documentazione sociale, evidenziando di aver sempre convocato le assemblee per l'approvazione dei bilanci.

Chiedeva il rigetto delle ulteriori domande, adducendo la genericità, nonché infondatezza delle allegazioni.

La società **Controparte_2** restava contumace.

L'Arbitro fissava quindi alle parti i termini per il deposito di due distinte memorie, qualificandoli come “*perentori ed a pena di decadenza*” e disponendo che il deposito degli atti e documenti dovesse essere effettuato entro le ore 18:00.

Parte_1 depositava la prima memoria con tre distinte pec tempestive: con la seconda dichiarava di depositare i documenti n. 1-21, i quali, tuttavia, non risultavano allegati. Inviava allora un'ulteriore pec alle ore 18:54 con cui ritrasmetteva i documenti, adducendo che gli allegati non erano stati trasmessi per un problema informatico. Provvedeva inoltre a depositare nuovamente la documentazione con la seconda memoria.

Con ordinanza dd. 19.6.2024 l'Arbitro dichiarava inammissibile la produzione documentale *sub* nn. 1-21 di **Parte_1**, poiché trasmessa oltre l'orario finale del termine perentorio stabilito per la prima memoria; statuiva altresì l'inammissibilità del deposito dei medesimi documenti con la seconda memoria, perché non qualificabili come prova contraria; rigettava infine l'istanza di rimessione in termini, sul rilievo che la mancata tempestiva produzione dei documenti non era dipesa da un problema informatico, ma da un mero errore del difensore.

L'istruttoria veniva completata mediante escussione dei testi e interrogatorio delle parti.

Con lodo dd. 27.12.2024, l'Arbitro accertava la responsabilità di **Parte_1** ai sensi dell'art. 2476 c.c. per aver concluso la transazione dd. 14.12.2020 con **Parte_5** e lo condannava al risarcimento di € 350.000,00 in favore di **Controparte_2**, oltre rivalutazione e interessi; accertava la responsabilità dello stesso per aver “*dirottato le commesse di cui ai contratti n. 4 e 5 di data 15 settembre 2020 sulla neo costituita* **CP_7**”, nonché per aver violato il dovere di non concorrenza in qualità di amministratore della **CP_7** ma rigettava le relative richieste risarcitorie; respingeva le restanti domande formulate da **CP_1** poneva le spese di arbitrato per due terzi a carico di **Parte_1** e per un terzo a carico di **CP_1** compensava le

spese legali per un terzo e condannava **Parte_1** a rifondere a **CP_1** i residui due terzi.

L'Arbitro dava atto che dall'istruttoria risultava accertato che l'impianto oggetto del primo contratto avesse presentato un problema di software e che **CP_1** fosse l'unico a detenerne il codice, mentre non era stato provato che il difetto fosse non eliminabile, né che la **Parte_5** avesse minacciato la risoluzione unilaterale del contratto.

Premesso che grava sull'amministratore l'onere di provare la correttezza o comunque la non irrazionalità del suo operato, osservava come **Parte_1** non avesse dimostrato di aver svolto alcuna verifica tecnica o economica ai fini della transazione, né che la **CP_3** intendesse risolvere *tout court* il contratto, né, infine, la convenienza economica dell'accordo transattivo, con particolare riferimento alla razionalità del risarcimento riconosciuto.

Quanto alla prospettazione difensiva secondo cui il **CP_1** si fosse rifiutato di riparare il difetto del software, rilevava che non vi era alcuna prova che fosse tenuto alla riparazione e, in ogni caso, la circostanza non sarebbe valsa ad escludere la negligenza del **Parte_1** nella stipulazione della transazione e dunque la sua responsabilità.

Pertanto, riteneva che l'amministratore non avesse adottato la diligenza necessaria nella conclusione della transazione, dichiarava la sua responsabilità ex art. 2476 c.c. e lo condannava a risarcire a **[...]** **CP_** € 350.000,00, oltre rivalutazione e interessi, quale somma arbitrariamente riconosciuta a titolo risarcitorio a **CP_3** nella transazione.

Negava invece il risarcimento a favore di **CP_1** in mancanza di prova di alcun danno diretto.

Escludeva la responsabilità del **Parte_1** per la stipulazione degli accordi di risoluzione del secondo e terzo contratto, sul rilievo che non potesse ritenersi una decisione irrazionale o arbitraria.

Ravvisava invece la sua responsabilità per violazione del divieto di concorrenza ex art. 2390 c.c. e per conflitto di interessi ex art. 2476 c.c. laddove, invece di adoperarsi per stipulare quale amministratore di ^{Contr} un nuovo contratto di fornitura con **CP_3** , scelse di indirizzare le commesse verso la nuova società da lui costituita, **CP_7** Tuttavia, non liquidava alcun danno in favore della società poiché **CP_1** non aveva fornito alcuna prova del mancato utile di ^{Contr}

Riteneva infondata la domanda di risarcimento dei danni per mancata ostensione della documentazione sociale, giacché non vi era prova che **CP_1** avesse ricevuto un rifiuto di accesso ai documenti, né dei danni patiti.

Riconosceva la responsabilità del **Parte_1** per violazione del divieto di concorrenza ex art. 2390 c.c. per essere proprietario e amministratore della società **CP_7** essendo stato accertato che la società operava nello stesso settore di ^{Contr} aveva sede operativa presso il medesimo indirizzo di ^{Contr} e aveva fornito a **CP_3** impianti in sostituzione di quelli di ^{Contr} Tuttavia, rigettava la richiesta di risarcimento dei danni per difetto di allegazione e prova.

Da ultimo, dichiarava inammissibile la domanda di accertamento della responsabilità per l'asserito ammanco di € 20.000,00 ricavati dalla vendita del marchio "InoxInside by DCS" per essere stata formulata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni.

Respingeva infine la domanda di risarcimento dei danni per la cessione del predetto marchio, mancando qualunque allegazione e prova in ordine alla *mala gestio* e ai danni patiti.

Parte_1 , con atto di citazione notificato in data 25.6.2025, ha proposto impugnazione per nullità del lodo ai sensi dell'art. 829 c.p.c..

Con il primo motivo contesta la violazione del principio del contraddittorio (art. 829, co. 1, n. 9 c.p.c.) per avere l'Arbitro dichiarato inammissibile la documentazione contrassegnata ai nn. 1–21, depositata dal **Parte_1** con la prima memoria arbitrale e poi successivamente con la seconda memoria, rigettando altresì la richiesta di rimessione in termini.

Espone che il *Parte_1* aveva depositato la prima memoria mediante tre distinte pec tempestive (contenenti rispettivamente la memoria e i documenti allegati); peraltro, si avvedeva che per un disguido informatico i documenti allegati alla seconda pec non venivano trasmessi, per cui provvedeva a inviare nuovamente la documentazione alle ore 18:53, ossia solo 53 minuti oltre il termine previsto. Ciononostante, l'Arbitro dichiarava inammissibile la produzione.

Obietta che l'Arbitro aveva qualificato i termini per il deposito delle memorie come perentori senza che un simile potere gli fosse stato attribuito né dalla clausola compromissoria, né dal regolamento arbitrale, né infine da un successivo accordo delle parti. Ha quindi esercitato un potere non previsto e ne ha fatto discendere la decadenza del *Parte_1* dalle proprie facoltà istruttorie, limitando i suoi diritti difensivi, con conseguente violazione del contraddittorio.

Precisa che la declaratoria di inammissibilità non era giustificata da alcuna esigenza di tutela dei diritti di controparte, giacché i documenti furono depositati appena 53 minuti dopo la scadenza del termine, con assenza di qualsivoglia effettivo pregiudizio per il diritto di difesa del *CP_1*. Aggiunge che, secondo costante giurisprudenza, il rispetto del principio del contraddittorio deve essere valutato sotto il profilo sostanziale, non formale.

Rileva come in ogni caso il deposito non poteva considerarsi tardivo, poiché, trattandosi di depositi multipli, la tempestività doveva essere valutata in relazione al deposito principale.

Aggiunge che il *Parte_1* aveva depositato nuovamente i documenti con la seconda memoria, con cui era consentita la precisazione delle domande formulate, nonché il deposito dei relativi documenti, non già la sola produzione di prova contraria, come erroneamente affermato dall'Arbitro.

Conclude che i documenti avrebbero dovuto essere ammessi e valutati nel procedimento arbitrale e che ciò che avrebbe mutato l'esito della decisione, dimostrando che il malfunzionamento del software non era eliminabile, la diligenza del *Parte_1* e l'assenza di ogni sua responsabilità.

Con il secondo motivo e terzo motivo lamenta la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 5 e n. 11 c.p.c., per inesistenza, grave illogicità, nonché contraddittorietà della motivazione.

Deduce che l'Arbitro ha omissso di indicare le ragioni per cui ha ritenuto che la stipulazione dell'accordo transattivo integrasse un atto di *mala gestio*, nonostante il *Parte_1* avesse ampiamente provato l'assenza di alcuna negligenza nella sua condotta. In subordine eccepisce la grave illogicità della motivazione sul punto.

Solleva la medesima contestazione di difetto di motivazione in ordine alla quantificazione dei danni patiti da *Contr* a causa della conclusione della transazione. Obietta altresì che liquidare il danno in € 507.500,00 - pari alla somma che *Contr* aveva versato a Lider-M in esecuzione della transazione - è illogico, poiché oblitera l'inadempimento di *Contr* nei confronti di Lider-M, consente a *Contr* di trattenere indebitamente la differenza fra il prezzo pagato da Lider-M e l'importo risarcitorio e imputa al *Parte_1* un danno invece riconducibile esclusivamente al *CP_1* stante l'inutilizzabilità dell'impianto per il malfunzionamento del software.

Censura poi la contraddittorietà della motivazione laddove l'Arbitro, da un lato, afferma che non è stata provato che il vizio del software non fosse eliminabile, e, dall'altro, riconosce che per eliminarlo era necessaria una riprogrammazione del software che avrebbe richiesto almeno un anno di lavoro: dal momento che solo il *CP_1* poteva procedere a tale riparazione e tuttavia si era rifiutato di collaborare, la riprogettazione ex novo avrebbe richiesto un tempo eccessivo, sicché il vizio era sostanzialmente non eliminabile.

Evidenzia un'ultima contraddizione: il lodo ha riconosciuto che il sig. *Parte_1* aveva tenuto la medesima condotta sia in relazione al primo contratto, che con riguardo al secondo e al terzo, eppure lo ha ritenuto responsabile esclusivamente per la risoluzione del primo contratto, mentre ha giudicato razionale lo scioglimento del secondo e del terzo.

Conclude che le contraddizioni della motivazione sono tali da integrare tanto l'ipotesi di nullità ex art. 829, comma 1, n. 11, c.p.c., che quella di assenza di motivazione sub n. 5.

Il quarto motivo eccepisce la nullità per contrarietà all'ordine pubblico (art. 829, comma 3, c.p.c.).

Deduce la violazione dell'art. 2697 c.c., che integra norma di ordine pubblico: l'Arbitro ha indebitamente sindacato le scelte gestorie dell'amministratore, ha preteso che fosse il **Parte_1** a dimostrare la propria diligenza, ha accertato la *mala gestio* nonostante il sig. **CP_1** non avesse né allegato né provato la negligenza della controparte e ha riconosciuto un danno pari all'importo corrisposto da **Contr** a **CP_3** in assenza di alcuna allegazione e prova di controparte sul punto.

Lamenta altresì la violazione dell'art. 115 c.p.c., per avere il lodo disatteso le evidenze probatorie che dimostravano la natura non eliminabile del difetto del software e l'avvenuta comunicazione da parte di **CP_3** della volontà di risolvere unilateralmente il contratto. Inoltre la ricostruzione fattuale prospettata dal **Parte_1** non è stata neppure oggetto di contestazione specifica da parte di **CP_1** sicché i relativi fatti avrebbero dovuto essere considerati provati.

Infine, per il caso di accoglimento dell'impugnazione ed esame nel merito della controversia, chiede il rigetto di tutte le domande avanzate da **CP_1** riproponendo le conclusioni di merito e istruttorie sottoposte all'Arbitro.

CP_1 si è costituito, chiedendo in via preliminare, l'inammissibilità dell'impugnazione, nel merito il rigetto dell'impugnazione e in via subordinata, per l'ipotesi di dichiarazione di nullità del lodo, l'accoglimento delle conclusioni formulate nel procedimento arbitrale.

Innanzitutto, deduce l'inammissibilità del primo motivo di impugnazione, ai sensi dell'art. 829, comma 2, c.p.c., poiché **Parte_1** non ha tempestivamente eccepito nel giudizio arbitrale le violazioni addebitate all'Arbitro in sede di impugnazione.

Sostiene altresì che il motivo è inammissibile perché non supera la “prova di resistenza”, giacché i documenti non incidono sull’autonoma parte di motivazione relativa all’irrazionalità della transazione e della somma riconosciuta a titolo risarcitorio, idonea da sola a sorreggere la statuizione di condanna.

Afferma, in ogni caso, l’infondatezza del primo motivo: l’Arbitro ha agito nell’esercizio dei poteri che gli spettano per legge; la mancata tempestiva produzione dei documenti non fu affatto dovuta a un problema informatico, ma a un mero errore di allegazione, giacché la pec cui avrebbero dovuto essere allegati arrivò tempestivamente; la documentazione non poteva essere depositata con la seconda memoria, poiché non costituiva prova contraria.

Contesta poi l’inammissibilità del secondo e terzo motivo, poiché sostanzialmente volti a sollecitare un inammissibile riesame del merito.

Ne afferma anche l’infondatezza, sul rilievo che nessuna norma contempla il “difetto e/o grave illogicità della motivazione” quali casi di nullità del lodo.

Esclude inoltre la sussistenza delle ipotesi di contraddittorietà della motivazione – che ricorre solo in caso di contrasto tra componenti del dispositivo o tra dispositivo e motivazione, non già tra parti diverse della motivazione – nonché di assoluta mancanza di motivazione.

Precisa che secondo costante giurisprudenza, la valutazione dei mezzi di prova non può essere dedotta quale vizio di nullità del lodo.

Aggiunge che, ad ogni modo, la motivazione del lodo è completa, coerente, logica e corretta.

Deduce l’inammissibilità e infondatezza anche del quarto motivo.

Obietta che l’art. 2697 c.c. non è norma di ordine pubblico, essendo perfino derogabile, sicché non ricorre l’ipotesi di cui al comma 3 dell’art. 829 c.p.c..

Evidenzia che in ogni caso il lodo non ha affatto invertito l’onere della prova, gravando sull’amministratore il dovere di provare la correttezza o comunque non irrazionalità del suo operato e potendo l’illiceità dei comportamenti essere dimostrata a mezzo presunzioni. Inoltre vi è uno specifico

passaggio del lodo dedicato alla sussistenza del dolo del **Parte_1**, che la parte non ha neppure impugnato.

Esclude anche la violazione dell'art. 115 c.p.c., sul rilievo che quanto dichiarato da **Parte_1** e da **CP_3** negli atti di transazione e risoluzione non può certo fare prova contro **CP_1** che **CP_1** ha specificamente contestato tutte le allegazioni di controparte; che **Parte_1** non informò mai **CP_1** degli asseriti malfunzionamenti dell'impianto, circostanza dallo stesso confessata nella riunione arbitrale del 28.5.2024.

In via subordinata, per l'ipotesi di dichiarazione di nullità del lodo e decisione nel merito, reitera le conclusioni formulate nel procedimento arbitrale.

La **società** **Controparte_2** è rimasta contumace.

* * * *

L'impugnazione in esame deve essere rigettata.

Circa il primo motivo di impugnazione, secondo cui l'arbitro non avrebbe potuto assegnare termini perentori per la formulazione di istanze istruttorie a prova diretta in quanto tale potere non era previsto nella clausola compromissoria o in separato atto, deve essere chiamato l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. n. 18772/23) secondo cui *“Il procedimento arbitrale è improntato al principio di libertà delle forme, sicché, ove nulla sia stato previsto nella convenzione di arbitrato, spetta all'arbitro regolare lo svolgimento del giudizio, anche assegnando termini perentori per la produzione di mezzi di prova, purché ne abbia dato avviso alle parti, salvaguardando così il loro diritto di difesa”*.

Si legge nella motivazione di tale sentenza che *“Va affermato il principio per cui la libertà di forme che in generale caratterizza il procedimento arbitrale, se tollera che l'arbitro - ove niente di diverso emerga dalla convenzione di arbitrato - possa assegnare alle parti termini o regole istruttorie a pena di decadenza, non tollera invece che ciò possa avvenire senza un'antecedente precisa informazione alle parti stesse in merito all'andamento del giudizio in tal modo impresso; e ciò vale per qualunque regola*

alla quale l'arbitro ritenga che vada conformata la condotta delle parti con conseguenze sul processo. Ne consegue che è precluso all'arbitro di dichiarare inammissibile un atto o un'istanza o una produzione documentale per inosservanza di un termine o di una regola di condotta, ove la corrispondente attività conformativa non si stata anteriormente prevista come necessaria a pena di inammissibilità e in questa prospettiva resa nota alle parti.E in effetti l'arbitro, in mancanza di previsioni della convenzione arbitrale, pur avendo la facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio specificandone le regole, non può travalicare il limite rappresentato dal rispetto del contraddittorio esplicabile mediante equivalenti possibilità di difesa per entrambe le parti”.

Nel caso in esame risulta che nel corso della riunione arbitrale del 6.10.23 (come emerge dal relativo verbale) l'arbitro “considerata la disponibilità delle parti a demandare all'arbitro la fissazione delle regole di procedura, nel rispetto del principio del contraddittorio,” fissava alle parti i seguenti termini: “prima memoria –sino al 30 ottobre 2023, in favore di CP_8 per il deposito di una memoria contenente l'esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda, per la formulazione dei propri quesiti nonché per deduzioni istruttorie e per la produzione di documenti; - sino al 23 novembre 2023, in favore di Parte_1 per il deposito di una memoria contenente lo svolgimento delle proprie difese, alla formulazione dei propri quesiti, nonché per deduzioni istruttorie e per la produzione di documenti – sino al 18 dicembre 2023, in favore di CP_2 il deposito di una memoria contenente lo svolgimento delle proprie difese, la formulazione dei propri quesiti e/o difese, nonché per deduzioni istruttorie e per la produzione di documenti; seconda memoria –sino al 17 gennaio 2024 per CP_8 sino al 6 febbraio 2024 per Parte_1 e sino al 26 febbraio 2024 per CP_2 [...] per il deposito di una memoria con funzioni di replica, nella quale le parti possono precisare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate in precedenza. Le parti possono inoltre proporre nuove domande e eccezioni, purché conseguenti alle domande e alle eccezioni formulate dalle controparti nella prima memoria. In tale memoria è ammessa la prova delle domande e delle eccezioni

nuove, nonché la prova contraria dei fatti, delle eccezioni e delle domande formulate o precisate nella prima memoria e il deposito dei relativi documenti". Risulta esposto nel verbale che "tutti termini di cui sopra sono da qualificarsi come perentori ed a pena di decadenza". Veniva quindi stabilito che il deposito degli atti e dei documenti doveva essere effettuato entro le 18.00 del giorno stabilito.

Alla luce delle considerazioni svolte deve ritenersi che non solo l'arbitro avesse il potere di stabilire le regole processuali da osservare nel giudizio arbitrale, ma che le regole procedurali adottate siano state rese note alle parti fin dal momento iniziale del procedimento, compresa la natura perentoria dei termini assegnati.

Conseguentemente non si è verificata alcuna violazione del contraddittorio

Con provvedimento dd. 19.6.24 l'arbitro dichiarava decaduto *Parte_1* dalla produzione della documentazione allegata alla prima memoria, documentazione trasmessa in data 23 novembre 23 ad ore 18,53 e conseguentemente riteneva tale documentazione non utilizzabile.

In relazione al mancato rispetto il termine stabilito dall'arbitro per la trasmissione della documentazione allegata la prima memoria, *Parte_1* deduce che il termine era fissato per il deposito della memoria, quale deposito principale, mentre il deposito dell'ulteriore documentazione doveva ritenersi accessorio al primo, e quindi ammissibile a prescindere dal momento dell'effettuazione. Tale prospettazione risulta non condivisibile, alla luce del chiaro tenore dell'ordinanza sopra richiamata secondo cui il termine era perentorio per il deposito della prima memoria e contestuale deposito della documentazione. Del resto aderendo alla interpretazione delle *Parte_1*, si giungerebbe alla conclusione che per il deposito della documentazione non sussisteva alcun termine di decadenza.

Pure non condivisibile è la tesi difensiva secondo cui il deposito di documentazione sarebbe stato ammissibile fino al deposito la seconda memoria con la conseguenza che anche il deposito della documentazione in questione, tardivo con riferimento alla 1^a prima memoria, doveva comunque

ritenersi tempestivo per essere stato tempestivo il deposito della seconda memoria. Anche sotto per tale profilo va rilevato che le regole del procedimento rese note le parti nel corso dell'udienza del 6.10.23 chiaramente stabilivano che la documentazione che poteva essere ritualmente prodotta con la seconda memoria era solo quella relativa alle domande ed eccezioni nuove che le parti potevano proporre se conseguenti alle domande ed eccezioni formulate dalle controparti nella prima memoria, ovvero solo la prova contraria dei fatti, delle eccezioni e delle domande formulate o precisate nella prima memoria, essendo stabilita l'ammissibilità del "*deposito dei relativi documenti*". Nemmeno Parte_1 deduce che la documentazione indicata nella prima memoria e tardivamente depositata rispetto al termine perentorio stabilito dall'arbitro costituiva prova contraria rispetto alle domande o eccezioni nuove formulate dalle controparti.

Risulta infondata anche la tesi difensiva secondo cui il tardivo deposito della documentazione alla quale si riferiva la prima memoria non abbia determinato alcun pregiudizio al diritto di difesa della controparte che disponeva di adeguato termine (123 giorni tra la data del deposito della prima memoria al deposito della seconda memoria) posto che, una volta definiti perentori termini per il deposito, risulta irrilevante verificare se in concreto vie sia stata lesione del diritto di difesa della controparte, stante la chiara definizione legislativa degli effetti dell'attribuzione di tale qualifica a termini processuali (la non prorogabilità nemmeno su accordo delle parti).

Per completezza va rilevato che Parte_1 non ha offerto alcuna prova che il ritardo nel deposito fosse attribuibile a malfunzionamento del sistema informatico, posto che tale difesa si è limitata alla mera affermazione di tale evenienza.

Pure infondati sono il secondo e terzo motivo di impugnazione secondo cui la motivazione del lodo per il suo carattere di grave illogicità e contraddittorietà determinerebbe la nullità del provvedimento.

È opportuno premettere che secondo il costante orientamento della Suprema Corte (Cass. ord. n. 12321/18) "*In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il difetto di motivazione, quale vizio*

riconducibile all'art. 829 n. 5 c.p.c., in relazione all'art. 823 n. 3 stesso codice, è ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della "ratio" della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un "iter" argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione".(cfr Cass. n. 16077/21).

Risulta dal lodo che con riferimento alla affermata responsabilità di **Parte_1** per avere , quale amministratore della **CP_2** , stipulato una transazione con la soc. **CP_3** , in attuazione della quale la prima ha versato alla seconda l'importo di euro 350.000, l'arbitro abbia accolto la domanda proposta da **Parte_6** Sulla base delle seguenti considerazioni. *“Ebbene, nel corso del presente procedimento **Parte_1** - su cui incombeva il relativo onere probatorio - con riferimento alla stipula della Transazione non ha provato:*

*né la correttezza procedurale del suo operato (avendo anzi, il medesimo, all'opposto dichiarato, nel corso dell'interrogatorio libero svoltosi nella riunione del 28.05.2024, che “per quanto riguarda l'importo di € 350.000,00= corrisposto a titolo di transazione da **CP_2** a **CP_3** , lo stesso è stato determinato non sulla base di una valutazione dei danni patiti da **CP_3** ” – verifica che, invero, avrebbe dovuto preventivamente effettuare per poter diligentemente valutare se addivenire o meno alla stipula della Transazione e in quali termini economici – “bensì in forza di una trattativa avuta con **CP_3** ”);*

*né, tanto meno, la non irrazionalità della **Parte_7** prova questa che avrebbe richiesto – non solo la dimostrazione (invero fornita per quanto sopra illustrato) del malfunzionamento dell'impianto – ma anche la prova che l'importo risarcitorio di € 350.000,00= riconosciuto nella **Parte_7** (e pari, si badi, ad oltre il 40% del corrispettivo percepito) fosse non irrazionale e non arbitrario, laddove invece, come testé illustrato, tale quantificazione è risultata essere l'esito di una mera – asserita e non provata - trattativa tra le parti,*

indipendente da qualsiasi valutazione circa l'incidenza effettiva del malfunzionamento dell'impianto rispetto al suo valore economico. E ciò tanto più che non è risultato in alcun modo comprovato dalla documentazione ritualmente prodotta da Parte_1

né che CP_3 , come asserito dalla difesa di Parte_1 intendesse ottenere la risoluzione tout court del I Contratto, la restituzione dell'intero prezzo e la rimozione dell'impianto, e che tali pretese fossero fondate;

né che l'importo di € 507.500,00= che Contr ha potuto trattenere grazie alla Transazione in relazione al I Contratto fosse, come asserito dalla difesa di Parte_1 “di gran lunga superiore al valore economico/commerciale” dell'impianto.

E che la Parte_7 con CP_3 potrebbe aver avuto un contenuto diverso lo dimostra anche il fatto che Parte_1 nel mentre stipulava nella sua qualità di amministratore unico di Contr la Parte_7 costituiva una società con oggetto sociale analogo a quello di Contr con la quale proseguiva i rapporti commerciali con CP_3 , arrivando a stipulare un contratto di fornitura avente ad oggetto macchinari se non identici, quanto meno analoghi, a quelli oggetto del II Contratto e III Contratto in essere tra Contr e CP_3 che si apprestava a risolvere con gli Accordi di Risoluzione, come meglio si darà atto nel Paragrafo 2 che segue.

In conclusione sul punto, l'Arbitro ritiene che Parte_1 stipulando la Parte_7 tramite la quale Contr ha i) risolto volontariamente il I Contratto, ii) indennizzato CP_3 con l'importo di Euro 350.000, iii) lasciata la proprietà dell'impianto oggetto del predetto contratto a Pt_8 , non abbia adottato la diligenza all'uopo necessaria, avendo determinato il contenuto della Parte_7 medesima sulla base di una mera (e solo asserita) trattativa con la controparte (omettendo di effettuare quelle verifiche ed informazioni normalmente richieste prima della stipula di una transazione), che ha portato a riconoscere a CP_3 a titolo risarcitorio un importo che appare totalmente arbitrario in quanto disancorato da qualsiasi criterio di quantificazione del danno patito da

Deve escludersi che tale motivazione, di per sé idonea ad affermare la responsabilità Parte_1 in relazione alla conclusione della transazione, sia inesistente ovvero contraddittoria ovvero illogica, posto che la stessa si basa sulla valutazione di specifiche circostanze emerse nel corso del giudizio vale dire la mancata valutazione dei pregiudizi che in concreto la Pt_8 avrebbe subito per effetto del non corretto funzionamento del macchinario oggetto del contratto di compravendita, la mancata prova che la somma riconosciuta a titolo risarcitorio non fosse irrazionale o arbitraria mentre al contrario la quantificazione era stata effettuata sulla base di una mera asserita e non provata trattativa tra le parti, la mancanza di qualsiasi valutazione circa l'effettiva incidenza del malfunzionamento dell'impianto rispetto al suo valore economico, la mancanza di prova che la società acquirente volesse risolvere il contratto, la circostanza che l'importo di euro 507.500 che la srl Contr aveva potuto trattenere in virtù della transazione fosse di gran lunga superiore al valore economico e commerciale dell'impianto.

Nella valutazione della condotta dell'amministratore Parte_1 l'arbitro ha anche esposto le ragioni per cui anche la condotta dello stesso tenuta successivamente alla transazione, dopo la costituzione di altra società sempre da lui amministrata, conduceva alla conclusione che il contenuto della transazione avrebbe potuto essere diverso.

Risulta esposta nel provvedimento impugnato la motivazione per la quale l'arbitro ha ritenuto che il danno subito dalla CP_2 fosse pari all'importo versato dalla stessa in forza di tale transazione (*“Ebbene, tali danni vanno quantificati esclusivamente nell'importo di complessivi € 350.000,00=, ossia in misura pari alla somma che è risultata essere stata arbitrariamente riconosciuta nella Transazione da Contr a titolo risarcitorio”*); avendo ritenuto arbitraria la stipula della transazione l'arbitro ha fatto conseguire all'illegittimità della condotta dell'amministratore un danno della società pari alla somma che la stessa ha versato in forza della transazione stessa.

E' infine infondato anche il quarto motivo di impugnazione secondo cui il lodo impugnato è contrario

all'ordine pubblico per avere l'arbitro violato l'articolo 2697 c.c. che assurge a norma di ordine pubblico in quanto il principio dell'onere della prova si porrebbe come pre-requisito per aversi un giusto processo, costituzionalmente garantito ai sensi dell'art.111 Cost.

La conclusione secondo cui la previsione dell'articolo 2697 c.c. non assurge a norma di ordine pubblico deriva dalla previsione nell'articolo 2698 c.c. secondo cui, come evidenziato anche nell'atto di impugnazione, è possibile invertire o modificare l'onere della prova al di fuori dei casi in cui si tratti di diritti di cui le parti non possono disporre ovvero quando l'inversione o modificazione ha per effetto rendere ad una delle parti eccessivamente difficile l'esercizio del diritto; la possibilità di una deroga non avrebbe potuto essere prevista normativamente se la disciplina dell'onere della prova di cui all'articolo 2697 cc avesse natura di norma di ordine pubblico, natura della quale deriverebbe l'assoluta immodificabilità della previsione.

Inoltre va rilevato che (tra le altre Cass. n. 8718/24) *“In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il rimando alla clausola dell'ordine pubblico da parte dell'art. 829, comma 3, c.p.c. deve essere interpretato in senso restrittivo, come rinvio limitato alle norme fondamentali e cogenti dell'ordinamento, escludendosi, in radice, una nozione "attenuata" di ordine pubblico, che coincide con il c.d. ordine pubblico interno e, cioè, con l'insieme delle norme imperative”*.

Conseguentemente, anche a voler qualificare la disposizione dell'art. 2698 cc norma imperativa, la sua violazione non determina la nullità del lodo.

Segua al rigetto dell'impugnazione la condanna di **Parte_1** a rimborsare a **CP_1** le spese del presente giudizio nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto dei parametri medi contenuti nel Regolamento n.147/22, ad eccezione della fase di trattazione che si è limitata al deposito delle note d'udienza.

Segue altresì al rigetto dell'impugnazione proposta da **Parte_1** l'accertamento nei suoi confronti ai sensi dell'articolo 1 comma 17 della legge numero 228/12 che ha aggiunto il comma 1

quater all'articolo 13 del testo unico di cui al DPR numero 115/02, della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dello stesso dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione rigettata.

P.Q.M.

Definitivamente decidendo sull'impugnazione proposta da *Parte_1* avverso lodo arbitrale pronunciato in data 27/12/2024,

-rigetta l'impugnazione;

-condanna *Parte_1* al rimborso in favore di *CP_1* delle spese del presente giudizio di impugnazione, liquidate in € 4.389,00 per la fase di studio, € 2.552,0 per la fase introduttiva, € 2.940,00 per la fase di trattazione, € 7.298,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti;

-ai sensi dell'articolo 13, co. 1 quater DPR n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di *Parte_1* dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Trento, camera di consiglio del 21.4.2026

Il Consigliere est.

Il Presidente

Dott.ssa Renata Fermanelli

Dott.ssa Guzzo Liliana